



DELIBERAZIONE n.4/2019/PRSE

Repubblica Italiana

la

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Molise

nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2018

composta dai magistrati:

dott. Mario Nispi Landi	Presidente
dott. Luigi Di Marco	Consigliere, relatore
dott. Domenico Cerqua	Referendario

VISTO l'art.100, co. 2 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D.

12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO l'art.1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge finanziaria per il 2006);

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.170 recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'art.3, comma 1, lettera e) del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n.213;

VISTA la Deliberazione n.6/INPR del 5 aprile 2017 adunanza del 30 marzo 2017 (G.U. Serie Generale n.98 del 28 aprile 2017 - Suppl. Ordinario n.21), con cui la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, relativamente ai bilanci consuntivi relativi all'esercizio 2016, ai sensi dell'art.1, co. 167, della Legge n.266/2005 ha approvato le linee guida corredate da questionario, da utilizzarsi dagli Organi di revisione degli Enti locali per la redazione della relazione prevista nel precedente comma 166;

CONSIDERATO che l'Organo di revisione economico-finanziaria del **comune di TAVENNA** ha trasmesso a questa Sezione il Questionario concernente i dati del rendiconto 2016 e le risposte alle richieste istruttorie resesi necessarie per acquisire ulteriori e circostanziati chiarimenti ed osservazioni in ordine ad operazioni contabili risultanti dal predetto Questionario;

VISTA la relazione contenuta nella nota doc. interno n. 77445219 dell'11 dicembre 2018 con la quale il Magistrato istruttore, a conclusione
DELIBERAZIONE N.4/2019/PRSE
Sezione controllo Molise

dell'istruttoria espletata, ha deferito la questione all'esame della Sezione per la decisione collegiale;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n.20 dell'11 dicembre 2018 di convocazione della Sezione per il 19 dicembre 2018, al fine di deliberare all'esito della predetta istruttoria eseguita sulla relazione redatta dall'Organo di revisione economico-finanziaria e valutare l'eventuale adozione di pronuncia, anche specifica, prevista dall'art.148 bis, del richiamato d.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

UDITO il Magistrato relatore;

FATTO E DIRITTO

Dall'esame dei questionari e della relazione al rendiconto dell'Organo di revisione economico-finanziaria del **Comune di Tavenna**, concernenti i dati del **consuntivo dell'esercizio 2016**, sono emerse criticità, anomalie e/o irregolarità contabili che hanno indotto il Magistrato istruttore a richiedere ulteriori chiarimenti ed informazioni in merito alla situazione finanziaria dell'Ente sottoposto a controllo.

La successiva valutazione degli elementi documentali acquisiti durante la disposta integrazione istruttoria, nel contraddittorio con l'Organo interno di revisione e con il rappresentante legale dell'Amministrazione, **non ha comportato l'accertamento, da parte di questa Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità ai sensi del comma 3 dell'art.148 bis**

del D.Lgs. n.267/2000.

Cionondimeno sono state riscontrate una serie di irregolarità che la Sezione ritiene di dover segnalare all'Amministrazione sottoposta a controllo.

In effetti le disposizioni della Legge n.266 del 2005 e le sopra citate "Linee guida" che prevedono l'adozione di specifiche pronunce nelle ipotesi di constatata irregolarità grave tale da incidere sugli equilibri finanziari non esauriscono le modalità di esercizio del controllo di competenza della Corte dei conti.

Invero, attese le caratteristiche e la natura "collaborativa" che detto controllo riveste secondo la previsione legislativa richiamata nel preambolo (L.14/1/1994, n.20 e L.5/6/2003, n.131) ed i più generali principi di buona amministrazione (art.97 Cost.), ma anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale (C. Cost., n.29/1995 e n.179/2007), è agevole ritenere che il controllo in questione, in quanto finalizzato alla verifica del rispetto delle regole giuridico-contabili che presiedono alla sana gestione finanziaria, si estrinseca anche attraverso le forme della delibera-segnalazione contenente le riscontrate irregolarità, sia pur non connotate da gravità, ovvero meri sintomi di disfunzioni, di fattori di criticità o di anomalie finanziario-contabili che, se reiterati, potrebbero ingenerare gravi squilibri gestionali; ciò al fine di promuoverne l'eliminazione, mediante le opportune misure di autocorrezione riservate agli Enti destinatari.

1. Dall'esame istruttorio del Questionario 2016 emerge innanzitutto la ritardata approvazione del rendiconto 2016 avvenuta in data 22/05/2017 con deliberazione di C.C. n.25. Il Collegio ha già avuto

DELIBERAZIONE N.4/2019/PRSE
Sezione controllo Molise

modo di segnalare la predetta criticità con deliberazione n.70/2017 alla quale fa espresso rinvio.

2. Si rileva poi il ricorso all'anticipazione di cassa, il cui importo massimo giornaliero utilizzato è pari ad € 43.022,30 a fronte di un importo complessivamente concesso ai sensi dell'art. 222 del TUEL € 303.519,50. Si rileva, inoltre, la somma non restituita di € 30.063,85 al 31.12.2016. Pur se contenute nei limiti previsti dal citato articolo se reiterate nel tempo, le anticipazioni, oltre a produrre aggravio finanziario per l'ente, risultano sintomatiche di squilibri nella gestione di competenza e/o, nella gestione dei residui.

Il prolungato ricorso a questo istituto comporta di norma costi elevati per l'Ente e può trasformare l'anticipazione in una forma di indebitamento di medio termine, con ciò che ne consegue in relazione agli obblighi derivanti dall'art.119 della Costituzione.

Il Collegio si riserva di monitorare la situazione in sede di esame dei documenti contabili degli esercizi successivi, ritenendo necessaria l'adozione di provvedimenti correttivi idonei a sopperire alle costanti, e quindi strutturali, crisi di liquidità considerato anche il ricorso all'anticipazione di liquidità di cui all'art.1, comma 13, del d.l. 8 aprile 2013, n.35 convertito dalla legge n.64/2013 per € 43.750,68 nel 2013 ed una seconda rata di pari importo nel 2014.

3. In relazione al risultato di amministrazione è bene rammentare che con deliberazione n.70 depositata in data 06/03/2017 riguardante l'istruttoria sul rendiconto 2014 e riaccertamento straordinario, la Sezione ha imposto l'adozione dei seguenti provvedimenti correttivi:

"Da un avanzo di amministrazione pari ad € 595,74 si passa, a seguito della cancellazione dei suddetti residui attivi e passivi in occasione del riaccertamento ordinario, ad un disavanzo al 31 dicembre 2014 pari ad € 59.653,33, che l'ente è tenuto a ripianare nel triennio, ai sensi dell'art. 188 TUEL. In maniera corrispondente, il ricalcolo del risultato di amministrazione al 31.12.2014 comporta una riduzione, del medesimo importo, del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 per il quale, come noto, è ammessa l'adozione di un ripiano trentennale.

Nel dettaglio, sarà pertanto necessaria la riapprovazione del riaccertamento straordinario e l'adozione di una delibera di variazione del preventivo in corso al momento del deposito della pronuncia con il conseguente inserimento come prime voci della spesa della quota parte del nuovo (ridotto) maggior disavanzo trentennale e della quota parte del disavanzo ordinario ex art. 188 TUEL ricalcolato secondo le suddette modalità. Il tutto tenendo conto degli effetti finanziari già avvenuti e quindi con particolare riferimento all'abbattimento di una o più rate di maggior disavanzo per un importo superiore al dovuto. L'esercizio da cui far decorrere i nuovi piani di rientro è quello del deposito della delibera."

Con deliberazione n.132 del 18/05/2017 la Sezione ha accertato la mancata adozione dei provvedimenti correttivi necessari al superamento delle criticità evidenziate con la citata deliberazione n.70/2017: *"Ciò premesso, atteso l'inadempimento ai provvedimenti correttivi richiesti, deve essere rilevato che tuttora permangono le criticità accertate con pronuncia di questa Sezione n. 70/2017/PRSP. Con la conseguenza che, almeno fin quando l'Ente non provvederà ad*

DELIBERAZIONE N.4/2019/PRSE
Sezione controllo Molise

adeguarsi nelle modalità considerate dalla delibera citata, permane la preclusione di cui all'art.188 comma 1 quater TUEL a norma della quale, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi."

Il Comune con deliberazione n.9 del 27/03/2017, acquisita in data 06/09/2018, ha provveduto ad adottare i provvedimenti correttivi e rideterminato il risultato di amministrazione nel modo che segue:

1	Risultato di amministrazione rideterminato al 31.12.2014	-59.653,33
2	Risultato di amministrazione al 31.12.2015 approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 25.05.2016	14.027,09
3	Risultato di amministrazione al 31.12.2015 rideterminato (3 = 1 - 2)	-45.626,24
4	Rata accantonata nel bilancio 2015	3.315,31
5	Rata accantonata nel bilancio 2016	3.315,31
6	Disavanzo da ripianare al 31.12.2016 (6 = 3-4-5)	-38.995,62

Con la citata deliberazione di C.C. n.25/2017 le risultanze del conto di bilancio 2016 sono le seguenti:

- a) Risultato di amministrazione prima degli accantonamenti + € 45.102,27;
- b) Parte disponibile del Risultato di amministrazione dopo gli

accantonamenti/vincoli – € 24.748,38.

Nella parte vincolata, in corrispondenza della voce: "Vincoli formalmente attribuiti dall'ente" (disav. di amministr. da riaccertamento straord.) è stato inserito il disavanzo 2016 di € -38.995,62. Tale somma con un piano di recupero triennale di € 12.998,54 è stata contabilizzata nei bilanci 2017-2018-2019, giusta documentazione trasmessa via mail in data 18/09/2018 in cui è stata verificata la corretta appostazione di tale quota.

4. Con supplemento istruttorio prot. n.1825 del 21/09/2018 poi, è stato chiesto all'Ente di rideterminare il Fondo Crediti di dubbia esigibilità di cui alla nota prot. n.3818 del 29/08/2018, errato nel quinquennio preso in esame che considera le annualità 2011 e 2015 anziché le 2012 e 2016 per entrambi i capitoli oggetto di svalutazione, negli importi relativi ai residui attivi al 01.01 e negli incassi in conto residui non corrispondenti a quelli risultanti dal SIRTEL. Con nota prot. n.2090 del 02/11/2018, il Comune ha fatto pervenire le nuove tabelle di calcolo corrette, in cui vi è l'indicazione delle sole percentuali di accantonamento; manca tuttavia l'importo dei residui attivi al 31/12/2016 sul quale applicare la percentuale. L'amministrazione provvederà ad adeguarsi ai principi contabili vigenti allegati al D.Lgs. n. 118/2011 nella quantificazione del FCDE espungendo gli errori censurati con la presente pronuncia.

5. E' stato, inoltre, rilevato un tasso di riscossione sul dato accertato irrilevante riguardo i seguenti tributi:

a) Tarsu-Tia-Tari 2012-2014-2015 con riscossioni rispettivamente del

3,79%, 39,74 e 0,05%;

b) proventi acquedotto 2012-2013-2014 con riscossioni rispettivamente del 35,26%, 42,13% e 10,11%;

Al riguardo, è stato chiesto di fornire il dato aggiornato degli incassi alla data dell'istruttoria. L'Ente confermando i dati esposti nel Questionario, ha motivato lo scarto tra il riscosso e l'accertato con la mancanza di personale nel servizio finanziario che, in particolare nel 2014 e 2015, si è avvicinato dapprima con una convenzione con altro Comune e poi, a causa del trasferimento per mobilità volontaria del ragioniere, seppur per un breve periodo, con personale interno all'ente non esperto, per poi affidare l'incarico di responsabile di servizio al segretario comunale in convenzione con tre enti. Tale situazione ha determinato un rallentamento nella riscossione dei ruoli.

A marzo 2015 è stata stipulata una convenzione con un responsabile di altro Comune che ha provveduto alla riorganizzazione dell'ufficio tributi al fine di procedere alla verifica dei contribuenti morosi e all'emissione dei ruoli ordinari arretrati.

Il Collegio, richiamando quanto già esposto nelle proprie precedenti deliberazioni e considerata l'importanza che le attività di recupero dell'evasione delle entrate rivestono nel superare crisi di liquidità e per il mantenimento degli equilibri di bilancio, sollecita, ulteriormente, l'ente al monitoraggio costante delle entrate in argomento, sia con riferimento alle somme accertate ancora da riscuotere che in riferimento alle verifiche in tema di violazione in applicazione dei principi all'uopo previsti dalla normativa in materia tributaria. Tali considerazioni vengono

esprese anche alla luce del ricorso all'anticipazione di liquidità richiesta per complessivi € 87.501,36 (Questionari 2013 tab. n.1.14.3 e 2014 tab. n.1.14.4) come pure all'anticipazione di cassa.

6. Si segnala da ultimo l'inadempienza del Comune nell'inviare alla BDAP i rendiconti armonizzati 2016, 2017 e i bilanci preventivi 2016 - 2017 e 2018. Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'ente sulla necessità di procedere a tale adempimento previsto dal D.M. 12 maggio 2016 che regola le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli Enti territoriali e dei loro Organismi ed Enti strumentali alla "Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni" ("Bdap"). L'invio dei dati assolve all'obbligo di trasmissione telematica alla Corte dei Conti.

P.Q.M.

segnala al Comune di Tavenna le irregolarità nei termini di cui in motivazione, ed invita lo stesso ad astenersi per l'avvenire da comportamenti non legittimati dalle norme richiamate ed a conformarsi alla presente deliberazione.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio Comunale ed al Sindaco nonché, per conoscenza, all'Organo di revisione del suddetto Ente per ogni consequenziale valutazione e determinazione. Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2018.

Il Magistrato, relatore
(Cons. Luigi Di Marco)

Il Presidente
(Mario Nispi Landi)

**documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10 gennaio 2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Davide Sabato)

**documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005**